



Verbale di Assemblea straordinaria



In data 30 aprile 2022, alle ore 17.00, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale Perfetta Letizia, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Discussione delle modifiche richieste dalla Regione Puglia - Dipartimento Welfare, all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore;
2. Approvazione dello statuto modificato;
3. varie ed eventuali.

Tenuto conto del permanere dello stato pandemico, dell'attuale numero giornaliero di contagi e della positività di un socio residente presso la Sede Legale, l'Assemblea si svolge tramite la piattaforma di videoconferenza Google Meet.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente, sig. Domenico Corallo, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la sig.ra Mariagrazia De Cristofaro.

Il Presidente dichiara che è pervenuta, tramite e-mail, la delega del sig. Giovannangelo Latorre. Sono, pertanto, da ritenersi presenti i soci:

1. Domenico Corallo;
2. Mariagrazia De Cristofaro;
3. Giovannangelo Latorre (rappresentato da Domenico Corallo);
4. Francesco De Vivo;
5. Enrico De Gioia;
6. Roberta Carlucci;
7. Fra' Roberto Palmisano;
8. Roberto Sallustio
9. Rosangela Mercuri
10. Carlo Ragno
11. Alessandro Cellamare

Risulta, invece, assente il socio:

1. Fra' Nicola Violante

Il Presidente constata la presenza dei soci, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.



1 Discussione delle modifiche richieste dalla Regione Puglia - Dipartimento Welfare, all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore

Il presidente passa dalla discussione del primo punto all'ordine del giorno. Come già partecipato ai soci nell'assemblea del 23 aprile u.s., nell'ambito del procedimento di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore la Regione Puglia - Dipartimento Welfare ha eccepito alcune "irregolarità" nello statuto e, pertanto, sarà necessario effettuare delle modifiche.

Il presidente mostra lo statuto, come adeguato anche sulla scorta delle indicazioni ricevute da tutti i soci. Le modifiche apportate vengono tutte valutate positivamente.

2 Approvazione dello statuto

Il presidente chiede all'Assemblea se intende approvare il nuovo statuto, nella versione mostrata. Tutti i soci, ad unanimità, approvano lo statuto, il quale è parte integrante del presente verbale e incaricano il Presidente di svolgere tutti gli adempimenti necessari.

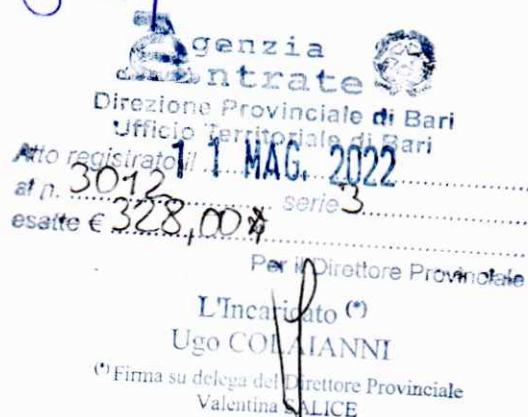
Non avendo altro da discutere, l'assemblea si conclude alle ore 18:00. Lo statuto sarà firmato olograficamente da tutti i soci presenti all'assemblea.

Il Segretario

Mariagrazia De Cristofaro

Il Presidente

Domenico Corallo





sede legale: via Gabriele D'Annunzio, 9 – VALENZANO (BA) - COD.FISC. 93315620729

Statuto dell'Associazione

Articolo 1. Denominazione e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione è emendato lo stato l'Associazione Culturale denominata "**Perfetta Letizia - ETS**" (di seguito "Associazione").

I contenuti e la struttura sono di natura democratica, senza scopo di lucro, ispirati a principi di solidarietà e trasparenza che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

A seguito della modifica statutaria, l'Associazione conseguirà l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2. Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede nel comune di Valenzano (BA). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Articolo 3. Gratuità delle opere dell'Associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- Lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni e raggruppamenti di enti del terzo settore aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Articolo 4. Finalità

Lo scopo per cui l'Associazione si costituisce è l'evangelizzazione, rivolta al popolo di Dio, attraverso la musica e l'arte in genere secondo la spiritualità propria di San Francesco d'Assisi, la crescita umana e spirituale.

L'associazione opera prevalentemente nel settore della pastorale giovanile e vocazionale, organizzando e promuovendo attività educative, formative, culturali, ricreative e solidaristiche, ispirate a principi cristiani, sotto la guida spirituale dei frati minori della Provincia Serafica di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise.

L'Associazione interviene soprattutto nei confronti dei giovani, anche c.d. "a rischio", incontrandoli anche entro i luoghi che essi frequentano abitualmente (la scuola, il quartiere, i gruppi sportivi, ecc.), aiutandoli a orientare la propria crescita, a sviluppare relazioni significative e a trovare un senso al proprio percorso umano e cristiano, responsabilizzandoli e rendendoli consapevoli del proprio ruolo sociale e della propria appartenenza alla comunità civile e cristiana.

L'associazione, in particolare, si propone:

- di dare vita ad esperienze, iniziative ed attività di testimonianza di condivisione e di comunione che esprimano all'uomo d'oggi la vitalità e la possibilità di incarnare la parola di Dio, la quale promuove l'unione e la solidarietà tra gli uomini e porta alla "vera gioia";
- di collaborare con quelle realtà e soggetti che già si occupano di evangelizzazione e lavorano negli ambiti della pastorale giovanile e della pastorale vocazionale.
- di promuovere la giustizia, la qualità e la dignità della vita personale, familiare e sociale, la protezione della natura, la pace, la tutela del territorio, una giusta politica sociale, la equa condivisione delle risorse del mondo e un ordine economico che serva la comunità umana a livello locale, nazionale ed internazionale secondo il bene comune delle persone e della società.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 5. attività proprie dell'Associazione

Per perseguire gli scopi e le finalità di cui al precedente articolo, l'associazione organizza e svolge le seguenti attività di interesse e rilevanza sociale:

- a) l'organizzazione di attività educative, di promozione sociale e culturali con particolare riguardo al settore giovanile;
- b) l'organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione del messaggio cristiano, secondo il Magistero di Santa Romana Chiesa;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale;
- d) l'organizzazione di feste, sagre od altre manifestazioni finalizzate alla raccolta pubblica di fondi;
- e) la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, ed altre attività di carattere educativo e formativo;
- f) la promozione ed il sostegno di iniziative di carattere solidaristico;
- g) la pubblicazione di periodici ed ogni altro prodotto editoriale;

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Articolo 6. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 7. Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

In particolare, per le persone fisiche, dovranno essere formalmente dichiarati:

- la disponibilità a prestare il proprio servizio a favore dell'Associazione e per i fini di cui al presente statuto, a titolo gratuito e senza alcuna pretesa di compenso in cambio delle prestazioni rese;
- la disponibilità a prestare il proprio servizio a favore dell'Associazione e per i fini di cui al presente statuto, perché si vuole contribuire ad evangelizzare e portare la propria testimonianza, con la musica e con l'arte, al popolo di Dio;
- la disponibilità a prestare il proprio servizio a favore dell'Associazione e per i fini di cui al presente statuto, impegnandosi nella frequentazione della Santa Messa e testimoniando, con la propria vita, le meraviglie che Dio compie in ognuno di noi tutti i giorni.
- La disponibilità a frequentare gli incontri di preghiera / di formazione organizzati per la propria crescita umana e spirituale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Modalità di Ammissione dei Soci

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ogni socio dovrà versare, annualmente, la quota associativa. Essa sarà determinata dal consiglio direttivo annualmente, con la definizione del rendiconto economico.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore / tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 9. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare e far rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; tali quote non sono trasmissibili, rimborsabili, né rivalutabili.

Articolo 10. Perdita della condizione di associato

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:

- a) morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa. Si intende moroso il socio che alla data del 1 maggio non abbia ancora versato la quota;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Le dimissioni da socio devono essere presentate, per iscritto, anche tramite e-mail al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera / e-mail al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato potrà ricorrere all'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria da tenersi entro 60 giorni.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 11. Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 12. Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Articolo 13. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 14. Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) l'organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il revisore dei conti, laddove eletto.

È possibile organizzare le attività istituendo "gruppi di lavoro". Ogni gruppo di lavoro ha un proprio referente, individuato dal consiglio, che è responsabile delle attività delegate al gruppo. È possibile che il gruppo di lavoro si dia delle linee guida, chiamate "regole operative", che dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative elettive e svolte a titolo gratuito.

Articolo 15. l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a) almeno una volta l'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno,
- d) quando venga fatta richiesta motivata da almeno il 30% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / sistemi di instant messaging / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto di dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 16. Esercizio del diritto di voto in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni saranno legalmente rappresentati da chi esercita la potestà genitoriale.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 17. Compiti dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 18. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il segretario del consiglio direttivo svolge le funzioni di verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 19. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

fer  BDG






I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno, o più, Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Articolo 20. Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- la fissazione delle quote sociali e la scadenza per il loro incameramento;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi (regolamento sul rimborso spese, ecc.) e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- L'approvazione delle regole operative di gestione dei gruppi di lavoro;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 21. Periodicità della riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi, anche con mezzi e-mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le sedute del Consiglio possono essere svolte anche tramite sistemi di web conference e le deliberazioni firmate con firma digitale.

Articolo 22. Decadenza del Consiglio Direttivo

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 23. Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

Egli presiede l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 24. libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 25. Tesoriere

Il Tesoriere è addetto alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle

risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26. Il segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 27. L'organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 28. Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 29. Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative degli aderenti;

- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 30. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione

Articolo 31. Divieto di Remunerazione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 32. Durata dell'Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal **01 gennaio** di un anno al **31 dicembre**.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 33. Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 34. Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 35. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 36. Logo dell'Associazione

Il logo dell'associazione è il nome "Perfetta Letizia" sovrastato da due Colombe e potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 37. Articolo 33 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al richiamato D.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci in assemblea straordinaria del 30 aprile 2021 e sostituisce lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al nr. 867_3 del 31.01.2019.

Il Presidente
Domenico CORALLO

Roberto Corallo
Roberto Corallo
Roberto Corallo
Roberto Corallo
Carlo Negro
Roberto Corallo

Enrico De Girolamo
Enrico De Girolamo
Enrico De Girolamo
Enrico De Girolamo